3701/2022 RR. CC

TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale composto da:

dott. Davide Storti	Presidente
dott.ssa Sabrina Carbini	Giudice
dott.ssa Manuela Mari	Giudice

sciogliendo la riserva ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

La revisione dell'assegno divorzile, che può investire sia l'*an* che il *quantum*, presuppone l'esistenza di fatti nuovi ed è preclusa una nuova valutazione giuridica degli stessi fatti posti a fondamento della sentenza di divorzi (vedere parte motiva di Cass.civ.n.11177/2019).

Sono quindi irrilevanti pure i fatti preesistenti, anche nell'ipotesi in cui non siano stati presi in considerazione ai fini di stabilire le condizioni della separazione.

Sul punto è constante la giurisprudenza della Suprema Corte (vedere Cass.civ.n.28436/2017 e 11488/2008).

In caso di mutamento delle condizioni di fatto si può peraltro procedere al giudizio di revisione anche applicando i nuovi principi giurisprudenziali elaborati in materia di assegno divorzile (vedere in questo senso Cass., n.1119/2020)

La Corte di Appello ha riconosciuto l'assegno divorzile a titolo assistenziale, in ragione : a) della disparità reddituale; b) della ridotta capacità lavorativa della resistente, imputabile all'età, alle condizioni di salute ed alla mancanza di specifiche competenze lavorative, elementi questi che dimostravano – come testualmente riportato nella sentenza della Corte di Appello - " *la difficoltà nel reperimento di una occupazione stabile tale da garantire una sicura e costante fonte di reddito* e che facevano ritenere alla Corte che la [redacted] non avesse " *una concreta possibilità di procurarsi con le propria attività lavorativa i mezzi adeguati per far fronte alle primarie esigenze.*

La documentazione prodotta dal ricorrente –vedere gli estratti Facebook e la relazione investigativa successiva alla sentenza di appello – provano che la [redacted] abbia una buona, se non piena capacità lavorativa e svolga di fatto varie e remunerate attività lavorative, che le consentono di procurarsi mezzi adeguati e che gli garantiscono un buono tenore di vita.

In quest'ottica viene meno l'obbligo di versamento da parte della ricorrente, stante la natura meramente assistenziale che nel caso di specie ha l'assegno riconosciuto in sede di divorzio (il matrimonio è durato meno di 4 anni).

La mancata opposizione giustifica la compensazione delle spese.

per questi motivi

a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Pesaro emessa in data 26.3.2018, come modificata dalla Corte di Appello con sentenza del 5.6.2019:

revoca, a far data del deposito del ricorso, l'assegno divorzile in favore di [redacted];

compensa le spese di lite;

Pesaro 24 gennaio 2023

Il Presidente
dott. Davide Storti

TRIBUNALE DI PESARO
24 GEN. 2023
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA